

# La sospensione dei termini durante il covid e l'impedimento della decadenza con atto stragiudiziale: una sentenza condivisibile

di M. Menicucci - 12 Agosto 2021

La sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno n. 834 del 27 aprile 2021 – che merita di essere segnalata anche per completezza di analisi e riferimenti – concorre al dibattito sull'applicabilità ai termini stragiudiziali della sospensione disposta dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, sulla quale recente giurisprudenza (Trib. Milano, 14 ottobre 2020, n. 1638, in *MGL*, 2021, 1, 277, con nota di Vigliotti) era intervenuta prendendo una posizione decisamente favorevole ai lavoratori.

Il richiamato precedente meneghino riguardava, come noto, l'applicabilità della sospensione all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento. Il Tribunale lombardo, dicendosi ben consapevole che potrebbe affermarsi «*che l'atto da compiere entro il sessantesimo giorno è di natura indefettibilmente stragiudiziale e che ogni interpretazione estensiva dell'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 dovrebbe ritenersi preclusa in ragione del carattere eccezionale che lo contraddistingue*», riteneva però che «*l'approccio di stretta interpretazione*» collidesse con la piena tutela dell'accesso alla giurisdizione.

In breve, si teneva in considerazione il fatto che la paralisi di molte attività verificatasi nei mesi di marzo e aprile del 2020 avesse comportato una rilevante difficoltà, se non impossibilità, di esercitare i diritti, tanto da sostenersi «*che entrambi i termini di cui all'art. 6 Legge 604/1966 abbiano beneficiato della sospensione di cui all'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020*».

In sostanza, il giudice milanese aveva ritenuto di applicare la sospensione anche al termine stragiudiziale d'impugnativa del licenziamento (nel senso invece dell'applicabilità della decadenza anche a tale termine si vedano: Putaturo, *Covid-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, in *LG*, 2020, 598; Miscione, *Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus*, in *LG*, 2020, 324; *contra* Colosimo, *L'effettività della tutela ai tempi del Covid: sospensione dei termini e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, in *LDE*, 2/2021).

Il Tribunale di Salerno – nel pronunciarsi circa l'avvenuto avveramento della decadenza convenzionale prevista dal CCNL degli Edili – dà una diversa lettura della norma e sostiene, in maniera secondo chi scrive assolutamente condivisibile, che «*tutte le norme che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi espressamente e tassativamente considerati dalla legge, dovendosi assicurare certezza e stabilità dei rapporti giuridici*». Esso ritiene quindi che l'atto

impeditivo della decadenza, potendo essere di natura stragiudiziale, non rientrasse nell'ambito di applicazione della sospensione dei termini.

È affermazione comune quella per cui le norme in materia di decadenza sono di carattere eccezionale e non possono essere estese analogicamente, anche se viene ormai da chiedersi se quest'affermazione sia ancora vera nel campo della gestione del rapporto di lavoro (licenziamento, trasferimento del lavoratore, trasferimento d'azienda, ecc.), oramai connotate da un *corpus* normativo che prevede la decadenza quale regola caratterizzante e di aspirazione quasi "generale".

Con uno spunto meritevole di attenzione il Tribunale campano estende queste considerazioni dal campo della *decadenza* a quello della *sospensione della decadenza*; anche in questo caso la soluzione sembra a chi scrive condivisibile, apparendo senz'altro preferibile affermare che una situazione eccezionale – letteralmente, e non solo in senso tecnico-giuridico – quale quella imposta dalla pandemia non possa trovare applicazione al di fuori del rigido perimetro all'interno della quale il legislatore l'ha collocata.

Le conclusioni del giudice salernitano appaiono a chi scrive preferibili a quelle raggiunte dal Tribunale di Milano perché più aderenti al testo normativo. La sentenza ambrosiana si fa difatti carico di esigenze di tutela delle parti nelle fasi stragiudiziali dei rapporti che probabilmente erano invece rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore; esso pare aver scelto di non incidere sul compimento di attività – anche di carattere tecnico – che fossero rimaste materialmente possibili, visto che gli studi legali erano aperti, così come gli uffici postali, talché era ben possibile inviare la raccomandata (o la pec) che avrebbe impedito la decadenza. In sostanza, attività stragiudiziali quali messe in mora, diffide, missive volte ad impedire decadenze, erano state ritenute dal legislatore escluse dalla necessità di sospensione. Si tratta di una scelta che può essere sicuramente considerata opinabile, visto che in effetti nelle difficili settimane di marzo e aprile 2020, soprattutto nelle aree settentrionali del nostro Paese, molti potrebbero non essersi curati particolarmente di tutelare i propri diritti, potrebbero aver avuto difficoltà a reperire ed incontrare un avvocato o un sindacalista, ecc. Tuttavia, appare chiara (almeno a chi scrive) la volontà del legislatore di non tener conto di queste difficoltà, se riguardanti momenti diversi da quello processuale. Forse la Corte Costituzionale potrebbe ritenere inaccettabile questa scelta del legislatore (anche se chi scrive ne dubita fortemente), ma non pare che vi sia margine affinché il giudice ordinario possa, in via interpretativa, ricomprendere anche i termini stragiudiziali nella sospensione.

In effetti il Tribunale di Salerno afferma essersi verificata la decadenza in quanto «*il termine decadenziale introdotto dal c.c.n.l. che ha disciplinato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, di contro, non è assolutamente di natura processuale, né può essere inteso quale termine entro il quale dev'essere presentato e depositato il ricorso giudiziale*».

D'altronde, l'interpretazione opposta sembra non tenere in debito conto la tutela del soggetto in cui favore la decadenza è prevista. Il datore di lavoro sa che se non ha ricevuto l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento – o l'atto impeditivo della decadenza da diritti retributivi, nel caso sottoposto al Tribunale campano – la questione è ormai definita, ed orienta le sue scelte in questo senso. Ad esempio, in caso di licenziamento, non avendo più da temere una possibile reintegrazione, potrebbe decidere di assumere un altro dipendente. Non va

dimenticato che tutte le volte in cui si forza un'interpretazione di una norma in tema di decadenza in nome della tutela del soggetto onerato del comportamento, a fare da contraltare vi è un soggetto danneggiato da quest'esegesi.

La lettura della sentenza dà anche l'occasione per ripercorrere la sempre interessante vicenda della decadenza convenzionale prevista dai contratti collettivi del settore edile di cui il giudice salernitano, con ampi richiami di giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadisce l'assoluta legittimità.

Marco Menicucci, avvocato in Salerno

Visualizza il documento: [Trib. Salerno, 27 aprile 2021, n. 834](#)